

**VERBALE N.8**

**Oggetto:** Parere modifica Piano dei fabbisogni 2024-2026 – PIAO 2024

Ricevuta la proposta di modifica del PIAO 2024-2026, sezione "Piano del fabbisogno del personale 2024-2026",

VISTA

la documentazione prodotta a corredo della proposta di delibera in oggetto indicata;

VISTI

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - a) (Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile —abrogato con DL. n. 133/2016 art. 16);
  - b) Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di riduzione e l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
  - c) Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali ' ;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, che a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 7 del Decreto 17 marzo 2020 che prevede che la maggior spesa di personale a tempo indeterminato, consentito dall'applicazione del Decreto, non rileva ai fini del rispetto della spesa prevista all'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 296/2006;
- l'art. 1, comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) prevede che gli enti devono effettuare la "ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti", nonché il "riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni

- l'art. 33, comma 2, del DL. n. 34/2019 prevede che, a decorrere dalla data individuata da apposito decreto, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
- il Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'Economia e Finanze e dell'Interno del 17 marzo 2020, adottato in esecuzione al succitato art. 33 del D.L. 34/2019, con il quale si prevede, al fine di definire le possibilità assunzionali degli enti, che i comuni sono articolati per dimensioni demografiche e sono suddivisi in gruppi a seconda della dimensione demografica e del rapporto tra spesa del personale dell'ultimo consuntivo approvato (senza alcuna deroga) ed entrate correnti degli ultimi tre consuntivi approvati al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del bilancio preventivo dell'ultimo anno in cui è stato approvato il consuntivo;
- il Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'Economia e Finanze e dell'Interno suddetto prevede che gli enti locali possano assumere personale fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale asseverato dall'organo di revisione;

Preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- gli artt. 1 e 2 del D.P.R 24/06/2022 n. 81 stabiliscono, in particolare, che negli enti con più di cinquanta dipendenti, il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1, del D.Lgs. 165/2001 è soppresso in quanto assorbito nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- che nella sezione del PIAO si attesta che non sussistono eccedenze o soprannumero di personale;

Dato atto che:

- con verbale n. 26 del 23/11/2023 è stato espresso il proprio parere sul Bilancio 2024-2026;
- La programmazione proposta con il provvedimento in esame è improntata al rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006 nonché delle capacità assunzionali previste nel Decreto 17 marzo 2020;
- la modifica per assunzione di nuovo dipendente consiste esclusivamente in una sostituzione di personale cessato e non comporta maggiori oneri finanziari per l'ente

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 e del DM 17/3/2020, a seguito dell'istruttoria svolta,

**VERIFICATO**

Che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024-2026 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

**COMUNE**  
**RONCO ALL'ADIGE**

Libro verbali Revisore Unico

- a) l'ente rispetta i parametri di virtuosità previsti nel Decreto 17 marzo 2020 e la programmazione;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come risulta dalla documentazione esaminata;

**A S S E V E R A**

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di Bilancio ed

**E S P R I M E**

parere favorevole alla proposta di modifica del Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026 inserito quale apposita sezione del PIAO 2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ronco all'Adige, 07/05/2024

Il Revisore

*Paolo Quini*

